



## INTRODUZIONE

La punibilità del reato di autoriciclaggio rappresenta un grande passo in avanti per un paese civile come l'Italia, tanto più se si pensa al contesto politico-economico-giuridico internazionale all'interno del quale si inserisce, come quello dell'Unione europea. La novità echeggia in modo ancora più vigoroso se si pensa che la piaga della criminalità organizzata nel nostro paese è tutt'altro che estinta, e che un tale segnale da parte del legislatore ha scosso certamente le fondamenta dell'intero sistema criminale. Certo è, che la sola disciplina in merito all'autoriciclaggio non garantisce affatto l'estirpazione di radici molto più che solide, così come è anche vero che spesso la teoria non collima con la prassi della realtà quotidiana. C'è da aggiungere inoltre, che organizzazioni criminali nazionali molto influenti a livello globale (come ad esempio la *'Ndrangheta*, quarta al mondo per patrimonio economico), siano costantemente all'avanguardia nella ricerca di metodi innovativi di guadagno, leciti o illeciti che siano, tenendo testa e talvolta superando la rete normativa di contrasto della giustizia italiana.

In questo elaborato saranno analizzati ed evidenziati proprio quest'ultimi aspetti, con particolare riferimento ad un nuovo strumento che, per le sue peculiarità, lo rendono perfetto per svariati scopi illeciti: le criptovalute.

La nuova moneta virtuale del XXI secolo fa gola ad ogni sistema criminale, ma le operazioni che si svolgono all'interno della cosiddetta *blockchain* sono complesse e richiedono competenze specifiche. Ed è proprio per questa necessità di *specific skills* che assumono un ruolo fondamentale le imprese finanziarie e speculative, le quali, in cambio di una commissione, svolgono il lavoro di *laundering* trasformando in moneta virtuale i proventi illeciti fornitigli, configurandosi dunque una responsabilità da reato per gli enti stessi.

Inoltre, nuovi soggetti con diverse competenze *tech* sempre più spesso collaborano con le organizzazioni criminali, fungendo da ambasciatori virtuali all'interno del *cyberspazio* al fine di raggiungere gli scopi illeciti richiesti dal committente.

Gli aspetti da esaminare sono molti e complessi, tuttavia non mi esimerò dal costruire un filo logico tanto dotto quanto comprensibile affinché i concetti esposti possano essere il più possibile chiari ed esaustivi per tutti i lettori.





## Capitolo primo

# Il reato di autoriciclaggio: elementi costitutivi e peculiarità

## 1.1 Il delitto di autoriciclaggio ex art. 648-ter. 1 c.p.

Il delitto di autoriciclaggio ex art. 648-ter. 1 c.p. introdotto dalla l. 15 dicembre 2014 n. 186, necessita, per una migliore comprensione della fattispecie, un'analisi non solo giuridico-normativa, ma anche storico-politica: infatti il legame con altre fattispecie di reato costituisce il nesso logico che ha portato alla discussione e successiva introduzione del reato di riciclaggio, e questo è rilevabile dai vari interventi normativi dei legislatori che si sono succeduti nel tempo.

### 1.1.1 *Excursus* storico-normativo e nozione moderna

Per comprendere la *ratio* della norma oggetto di trattazione, è opportuno delineare un percorso storico che ha condotto all'introduzione della punibilità delle fattispecie riconducibili al delitto di autoriciclaggio. Bisogna anzitutto distinguere tra il lavoro svolto dalla dottrina e dalla giurisprudenza nazionale più autorevole e le varie normative europee.

Sul versante italiano, il 21 marzo 1978 con il d.l. n. 59, si cercò di arginare il fenomeno terroristico della criminalità organizzata che, tramite azioni cruente e sequestri a scopo di estorsione, compiva delitti non più inquadrabili nella nozione "tradizionale" della figura della ricettazione ex art. 648 c.p.<sup>1</sup>: difatti questa non era affatto idonea a sanzionare tutte quelle condotte *post delictum patratum* come il reimpiego del provento delittuoso, e venne dunque novellato l'art. 648 introducendo il nuovo art. 648-*bis* c.p., il quale recava un'importante clausola di riserva iniziale: « *Fuori dai casi di concorso di reato*, chiunque compie fatti o atti diretti a sostituire denaro o valori provenienti dai delitti di rapina aggravata, di estorsione aggravata o di sequestro di persona a scopo di estorsione, con altro denaro altri valori, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di aiutare gli autori dei delitti suddetti ad assicurarsi il profitto del reato, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni e la multa da lire un milione a venti milioni». Questa «fattispecie

---

<sup>1</sup> Rilevanti sono anche i delitti di sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-*bis* c.p.) e di sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p. novellato) introdotti con il d.l. n. 59/1978.



di particolare ricettazione»<sup>2</sup> in realtà non era ancora rubricata come riciclaggio, ma bensì *Sostituzione di denaro o valori provenienti da rapina aggravata, estorsione aggravata o sequestro di persona a scopo di estorsione*<sup>3</sup>: infatti se da una parte il reato poteva essere inquadrato come delitto di attentato<sup>4</sup> o a consumazione anticipata<sup>5</sup>, dove però la sproporzione della gravità della disciplina per un delitto contro il patrimonio appariva ingiustificata; dall'altro lato l'elenco dei reati presupposto sembrava essere il riflesso di un'epoca dove la crisi socio-criminale straripava da ogni intervento di contenimento. Inoltre, sembrava concretizzarsi una sovrapposizione delle varie fattispecie in relazione al dolo specifico<sup>6</sup> di "profitto" e di "aiuto" senza delineare chiaramente una struttura precisa e specifica del nuovo reato.

Con la l. n. 55 del 1990, venne modificato l'art. 648-bis c.p. nel seguente modo: «Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce denaro, beni o altre utilità provenienti dai delitti di rapina aggravata, di estorsione aggravata, di sequestro di persona a scopo di estorsione o dai delitti concernenti la produzione o il traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope, con altro denaro, altri beni o altre utilità, ovvero ostacola l'identificazione della loro provenienza dai delitti suddetti, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e la multa da lire 2 milioni a lire trenta milioni. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. Si applica l'ultimo comma dell'art. 648». L'evoluzione della disciplina, seppur ha comportato da una parte l'inserimento nell'elenco dei reati-presupposto delle fattispecie delittuose in tema di stupefacenti, dall'altra parte la punibilità veniva estesa anche a tutti i comportamenti posti in essere per ostacolare l'identificazione dell'origine delittuosa dei proventi, in realtà non incise sulla clausola di riserva «fuori dei casi di concorso nel reato», rinviando l'introduzione della punibilità delle condotte relative al delitto di autoriciclaggio.

Nel 1993 tuttavia, una radicale modifica, per il tramite della l. n. 328, comportò un ampliamento della fattispecie di riciclaggio ex art. 648-bis c.p. punendo anche le condotte di sostituzione, ostacolo all'identificazione e mero trasferimento di denaro beni o altre utilità derivanti da qualsiasi delitto non colposo, oltre all'estensione in merito al reato di impiego illecito ex art. 648-ter c.p. ai delitti da cui provengono denaro, beni o altre utilità. Questo cambiamento rappresentava una svolta di grande importanza, tenendo conto che la legge succitata era il risultato esecutivo dell'adesione ad una convenzione internazionale per il contrasto al riciclaggio e che finalmente il legislatore decise di garantire il presidio penale alle tre fasi tipiche del riciclaggio, ovvero: 1) Il "collocamento" (*placement*); 2) la "stratificazione" (*layering*); 3) la "integrazione" (*integration*).

Ciononostante, nella prassi, l'applicazione dell'art. 648-bis era scarsa, tanto più se si pensa che il disegno legislativo mirava a minare le fondamenta delle organizzazioni criminali e terroristiche: la causa principale di questo fenomeno fu che la responsabilità della condotta non poteva ricadere né sull'autore stesso del reato, né sul co-autore del reato medesimo, restringendo in

---

<sup>2</sup> Così in Cass., 19 settembre 1988, in *Giust. Pen.*, 1990, III, 94.

<sup>3</sup> Cfr. G. PECORELLA, voce *Denaro (sostituzione di)*, cit., 366 ss.; A.A. DALIA, *L'attentato agli impianti e il delitto di riciclaggio*, cit., *passim*.

<sup>4</sup> M. ZANCHETTI, *Il riciclaggio di denaro proveniente da reato*, cit., 347

<sup>5</sup> C. PARODI (a cura di), *Diritto penale dell'impresa*, Milano, 2017, 432

<sup>6</sup> Cfr. G. FORTE, cit., 168 ss.



modo ostativo i possibili soggetti incriminabili a coloro i quali riciclassero tutti i proventi originari da un delitto commesso da un altro soggetto, con esclusione, quindi, di tutte le condotte tipiche dell'autoriciclaggio che prevedono di porre in essere azioni di riciclaggio su proventi già previamente acquisiti dallo stesso soggetto in modo illegale. Inoltre, restava inalterata la già menzionata clausola di riserva “fuori dei casi di concorso nel reato” che escludeva dalla punibilità ex art. 648 c.p. tutte le ipotesi nella quale il soggetto, ad esempio un ricettatore, avesse concorso in qualsiasi modo nel reato presupposto, come autore o partecipe.

Detto ciò, è evidente che bisogna dare atto che dei piccoli passi verso l'introduzione di una disciplina relativa al delitto di autoriciclaggio erano stati compiuti: difatti l'art. 12-quinquies co.1, d.l. n. 306/1992<sup>7</sup>, introduceva il delitto di “trasferimento fraudolento e possesso ingiustificato di valori”<sup>8</sup>, disponendo: «Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di prevenzione patrimoniale o di contrabbando, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648, 648-bis e 648-ter del codice penale, è punito con la reclusione da due a sei anni». Dottrina e giurisprudenza reputavano possibile far gravare la responsabilità di questa fattispecie di reato anche sul soggetto autore del reato presupposto<sup>9</sup>.

In seguito, si cercò di eliminare in modo netto la clausola di riserva “fuori dei casi di concorso nel reato” mediante un disegno di legge presentato alla Camera dei deputati nel 2004, ma il Consiglio dei Ministri lo respinse, nonostante ci fossero delle ottime ragioni per sostenere l'approvazione del disegno di legge, soprattutto in seguito ai fatti giudiziari di Parmalat e Cirio. Nel 2007 il legislatore con il d.lgs. n. 231/2007 strinse ulteriormente il nodo in merito alla disciplina c.d. “antiriciclaggio”, mirando a stroncare la commissione di condotte riciclatorie direttamente sul nascere: difatti oltre ad una minuziosa descrizione delle condotte tipiche punibili ai sensi degli artt. 648-bis e 648-ter c.p., le disposizioni non presentavano più la clausola di riserva “fuori dei casi di concorso nel reato”, parificando sostanzialmente riciclaggio e autoriciclaggio. Inoltre, la Suprema Corte, ancor prima dell'introduzione del delitto di autoriciclaggio nell'anno 2014, diede inizio ad una audace campagna da d per i reati commessi da parte della criminalità organizzata: se prima l'autoriciclaggio veniva visto come una fattispecie “indifferente” agli occhi degli imputati poiché non punibili per i motivi già esposti, ora i partecipanti alle associazioni ex art. 416-bis c.p. che avevano posto in essere condotte riferibili alla fattispecie di autoriciclaggio, riciclando quindi qualsivoglia provento ricavato dal sodalizio criminoso cui erano affiliati, sarebbero stati punibili.

---

<sup>7</sup> Oggi art. 512-bis c.p.

<sup>8</sup> Cfr. V. MAIELLO, *il delitto di trasferimento fraudolento di valori tra silenzi della dottrina e sidorientamenti della giurisprudenza*, in *Ind. pen.*, 2008, 205 ss.; M. PALAZZI, *I rapporti tra il delitto di autoriciclaggio e quello di trasferimento fraudolento di valori*, in E. MEZZETTI, D. PIVA, *Punire l'autoriciclaggio*, cit., 55 ss.; M.T. TRAPASSO, *La punibilità delle condotte autoriciclatorie*, Napoli, 2017, 140 ss.

<sup>9</sup> A tal proposito, afferma la Cass., Sez. II, 5 ottobre 2011, Ciancimino, rv. 251193, in motivazione: «Lo spazio di illiceità che la norma ritaglia a proposito di manovre di occultamento giuridico o di fatto di attività e beni, altrimenti lecite, non si raccorda, infatti, a parametri di tipo oggettivo o tipologico, bensì in relazione al fine perseguito dall'agente, alternativamente individuato come elusione delle disposizioni in tema di misure di prevenzione patrimoniali [...], ovvero come agevolazione nella commissione dei delitti di ricettazione, riciclaggio o reimpiego, secondo una prospettiva intesa a perseguire penalmente anche i fatti di “auto” ricettazione, riciclaggio e reimpiego, non punibili per la clausola di riserva con cui esordiscono tali fattispecie, e che ne esclude la applicabilità agli autori dei reati presupposti»



Tuttavia, le Sezioni Unite “lavarazzo” del 2014, preso atto del contrasto giurisprudenziale sollevatosi sulla questione, precisarono che «non è configurabile il concorso fra i delitti di cui agli artt. 648-bis o 648-ter cod. pen. e quello di associazione mafiosa, quando la contestazione di riciclaggio o reimpiego nei confronti dell'associato abbia ad oggetto denaro, beni o utilità provenienti proprio dal delitto di associazione mafiosa, operando in tal caso la clausola di riserva contenuta nelle predette disposizioni. [...] fuori dei casi di concorso nel reato [...] costituisce una deroga al concorso di reati che trova la sua ragione di essere nella valutazione, tipizzata dal legislatore, di ritenere l'intero disvalore dei fatti ricompreso nella punibilità del solo delitto presupposto»<sup>10</sup>. Per chiarire quanto definito dalle Sezioni Unite, le condotte di riciclaggio punibili in concorso con il delitto di associazione mafiosa sono solo quelle che consistono nel reimpiego o riciclaggio dei proventi dei soli delitti-scopo ai quali non ha partecipato attivamente: all'infuori di questa specifica ipotesi, qualsiasi condotta si sarebbe ancora una volta collocata nell'area del cd. “privilegio di autoriciclaggio”.

La situazione era dunque rimasta sostanzialmente invariata fino agli anni 2013-2014, quando l'Unione Europea, in particolare le sue istituzioni, e la stessa Banca d'Italia sollecitarono il governo italiano nella formulazione e attuazione di un piano di riforme sulla materia del delitto di riciclaggio e per l'introduzione del delitto di autoriciclaggio all'interno del nostro ordinamento. In questo arco temporale tre diverse commissioni si susseguirono con l'intento di porre fine al nodo giuridico e trovare la strada migliore per introdurre le modifiche necessarie all'interno della trama normativa.

La prima fu la Commissione “Greco”, istituita con D.M. dell'8 gennaio 2013 allo specifico fine di riorganizzare la normativa in tema di riciclaggio, la quale aveva proposto l'introduzione di un nuovo reato di riciclaggio (art. 517-sexies c.p.), in un nuovo capo del codice dedicato ai reati contro l'ordine economico e finanziario, senza la clausola di riserva e, quindi, con estensione della incriminazione anche all'autore del reato presupposto. In alternativa, avrebbe potuto essere mantenuta la clausola di riserva ma con punibilità dell'autoriciclaggio nell'ambito dello stesso articolo sul riciclaggio, ma con esclusione della punibilità laddove la condotta di autoriciclaggio fosse stata diretta al mero utilizzo o godimento personale della res.<sup>11</sup>

La Commissione “Fiandaca” invece, istituita con d.m. del 10 giugno 2013 con lo scopo di elaborare soluzioni normative in tema di contrasto alla criminalità organizzata, optava esclusivamente per una medesima norma che al suo interno prevedesse da un lato la punibilità del riciclaggio, dall'altro dell'autoriciclaggio, comminando una sanzione meno gravosa in quest'ultima ipotesi.<sup>12</sup>

La vera novità era costituita dall'esplicito riferimento ai reati tributari, eliminando alla radice i dubbi circa la possibilità di individuare quale profitto del reato l'illecito risparmio d'imposta.

La terza e ultima fu la Commissione “Garofoli”, istituita con d.m. del 7 giugno 2013, la quale si soffermò su tre aspetti: in primis, il nostro ordinamento non aveva nessuna norma penale che punisse le condotte di autoriciclaggio, ed era stato, per questa motivazione, più volte oggetto di critiche da parte di varie autorità internazionali come il F.A.T.F. (*Financial Action Task Force*), il

---

<sup>10</sup> Cass., Sez Un., 27 febbraio 2014, n. 25191, rv. 259587.

<sup>11</sup> Conclusioni consultabili su [www.giustizia.it](http://www.giustizia.it)

<sup>12</sup> Conclusioni consultabili su [www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it)



Gruppo di lavoro OCSE sulla corruzione (2011) e dal Fondo Monetario Internazionale, per il fatto di non riuscire a riconoscere la gravità della lacuna normativa e del suo sfruttamento da parte della criminalità organizzata; in *secundis*, si sciolse il nodo tra autoriciclaggio e principio del *ne bis in idem*, precisando che il turbamento provocato all'amministrazione della giustizia dalla condotta in sé, non può essere assorbito da quella posta in essere nel reato presupposto, ma può solo essere considerato come una conseguenza di un'autonoma ipotesi di disvalore sociale assumendo rilevanza indipendente; in ultimo luogo, si osservava come la crisi economica aumentò notevolmente i casi di riciclaggio e autoriciclaggio, in particolar modo colpendo duramente il settore imprenditoriale, che, stretto nella morsa della sopravvivenza dell'impresa o del fallimento di essa, spesso vedeva imprenditori rivolgersi alla criminalità organizzata per ottenere un profitto, o tramite il riciclaggio, o tramite la vendita, anche fittizia, della propria impresa per essere adoperata come *hub* adibito al *money-laundering*. Alla luce di ciò la Commissione propose di estendere, con un nuovo comma, la punibilità a «chi ha commesso o ha concorso a commettere il reato presupposto».

A seguito delle varie ipotesi, dei pro e dei contro, presentate dalle tre commissioni, venivano proposte nuove disposizioni in materia di autoriciclaggio ad integrazione del testo oggetto di esame parlamentare del d.d.l. C-2248, con l'intento di introdurre all'interno dell'ordinamento il delitto di autoriciclaggio mediante l'espunzione della clausola di riserva "fuori dei casi di concorso nel reato": la Commissione Giustizia si dichiarò a favore della proposta e la Camera dei Deputati in seguito approvò il disegno di legge relativo all'introduzione del nuovo art. 648-ter. 1 c.p., ma la norma presentava delle criticità, e per questo motivo il Consiglio Nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili osservava in merito al d.d.l. S-1642 che: «la procedura [di *disclosure*: n.d.r.] rischia di trasformarsi per il contribuente in una vera e propria autodenuncia, laddove, in esito alla richiesta, l'Amministrazione Finanziaria determini il predetto costo in misura tale da non consentire, per scelta o per necessità, il buon fine della *disclosure*. L'incertezza in ordine al costo complessivo della regolarizzazione e il conseguente rischio di "autodenuncia" potrebbero pertanto scoraggiare proprio i contribuenti maggiormente interessati alla procedura di collaborazione volontaria, con conseguente pregiudizio dell'obiettivo, perseguito dal legislatore con il disegno di legge, di incentivare la riemersione delle attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori del territorio dello Stato, in linea con i principi-guida elaborati dall'OCSE. Onde evitare tali rischi, [...] sarebbe oltremodo auspicabile che nella prima fase di accesso alla procedura sia data al contribuente la facoltà di conservare l'anonimato, prevedendo la possibilità di farsi rappresentare dinanzi agli organi dell'Amministrazione Finanziaria da un professionista abilitato alla difesa tecnica dinanzi agli organi di giustizia tributaria. Anonimato che poi sarebbe destinato a venir meno, con conseguente disvelamento dell'identità del contribuente, soltanto con l'accettazione da parte dello stesso degli importi determinati per la regolarizzazione»<sup>13</sup>. Il nodo giuridico tra "collaborazione volontaria" e rischio penale risultò essere di una certa rilevanza, tale da risultare necessaria l'esecuzione di modifiche al testo normativo dell'art. 648-ter. 1 c.p.: così in seguito ai lavori parlamentari che terminarono

---

<sup>13</sup> Così si legge nelle osservazioni del Consiglio Nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili rese il 20 novembre 2014 innanzi le Commissioni riunite del Senato in relazione al d.d.l. S-1642.



con l'approvazione della l. n. 186/2014, la quale all'art. 3 sanciva l'introduzione del nuovo delitto di autoriciclaggio, veniva infine delineata la disciplina definitiva di cui all'art. 648-ter. 1 c.p., che recitava al comma 1: «Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa».

Interventi recenti del legislatore in merito al delitto di autoriciclaggio sono stati: il d.lgs. n. 195/2021 con il quale si è statuito che reato presupposto dell'autoriciclaggio può essere un qualsiasi delitto (anche colposo o preterintenzionale), nonché una contravvenzione, purché punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi; l'approvazione in via definitiva da parte della Camera dei Deputati della proposta di legge in merito all'introduzione di nuove figure speciali di riciclaggio e autoriciclaggio che hanno ad oggetto "beni culturali", agli artt. 518-sexies e segg. c.p..

Sul versante europeo invece, celebri sono: la direttiva 2005/60/CE, la quale forniva una definizione generale di "riciclaggio" di ampio respiro, con voluta ricomprensione anche di condotte autoriciclatorie, per il contrasto dei fenomeni antiggiuridici, sia nella realtà della criminalità organizzata sia in seno a cellule terroristiche, tramite *reports* finanziari obbligatori per le imprese di grandi dimensioni e specifici strumenti per il controllo e la gestione alla fonte di possibili condotte sospette; nella Risoluzione del 2011 si è cercato di introdurre una obbligatorietà di penalizzazione del delitto di autoriciclaggio per tutti gli stati aderenti, con precisazione anche in merito alla criminalizzazione del riciclaggio meramente colposo; in ultimo luogo, la Risoluzione del 23 ottobre 2013 con cui si invitava ad armonizzare il diritto penale in materia di riciclaggio, con l'obiettivo aggiuntivo di fornire una nozione definitiva di autoriciclaggio.

## 1.1.2 Il bene giuridico tutelato

Il bene giuridico tutelato nel reato di autoriciclaggio è la tracciabilità dei flussi finanziari, e la punibilità del delitto medesimo, mira a proteggere l'amministrazione della giustizia<sup>14</sup> e a garantire la trasparenza del mercato economico globale.

La nozione appena delineata tuttavia, deve essere distillata nelle sue diverse componenti e integrata dalla *communis opinio* della dottrina.

Infatti, prima di ogni altra cosa, è bene chiarire perché il bene giuridico oggetto di tutela non può essere individuato nella difesa dell'ordine economico, né tantomeno può farsi riferimento al bene giuridico del reato presupposto che deve essere distinto dal delitto di autoriciclaggio.

Se da una parte, infatti, il reato presupposto risulta in un'offesa verso un determinato interesse dello stato e della comunità mediante una condotta tipica, obbligatoriamente differente dovrà essere il delitto successivo, (nel caso di specie l'autoriciclaggio) per il fatto che se coincidessero si

---

<sup>14</sup> DELL'OSSO, *Riciclaggio di proventi illeciti*, cit., 180 s.; Naddeo, cit. 689.



avrebbe un'unica fattispecie delittuosa, dall'altra parte la *communis opinio* maggioritaria ritiene che la fattispecie dell'autoriciclaggio ex art. 648-ter. 1 c.p. metta in pericolo i beni dell'ordine economico generale, della leale concorrenza e *par condicio* tra gli operatori del mercato e del risparmio-investimento costituzionalmente tutelato (artt. 42 e 47 Cost.)<sup>15</sup>. Prendendo in considerazione anche questo indirizzo, si potrebbe quindi ipotizzare che il delitto di autoriciclaggio sia un reato plurioffensivo, ma per affermare ciò bisogna procedere con cautela: difatti la dottrina basa la sua ipotesi sulla parte dell'art. 648-ter. 1 c.p. che richiama le «attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative...», concretizzandosi, dunque, un pericolo non solo per l'amministrazione della giustizia, ma anche per l'ordine economico della comunità. Questa tesi, tuttavia, non può essere accolta, poiché le modalità tipizzate della condotta punibile non sono *ea ipsa* motivi a sostegno della delimitazione di un autonomo bene giuridico meritevole di tutela solo per il fatto che sono menzionate attività ricollegabili alla sfera "economica". Un semplice esempio per chiarire quanto detto: una norma che punisce le lesioni personali cagionate dall'uso delle armi, tutelerà il bene giuridico dell'incolumità fisica della persona offesa, e il semplice fatto di aver menzionato l'uso delle armi come modalità di commissione del delitto, non giustifica l'ipotesi secondo cui la commissione di tale reato possa essere considerato come una lesione dell'interesse statale al controllo delle armi.

Quanto detto finora in merito alla possibile "offensività economica" deve essere integrato con altri orientamenti che orbitano sempre intorno a tale ipotesi: un primo orientamento, piuttosto diffuso, fa leva sull'idea di una possibile lesione alla leale concorrenza tra gli operatori economici, data dal fatto che la facilità di reperire capitali liquidi per tutti coloro che pongono in essere condotte illecite, garantisce un vantaggio non indifferente su chi basa i propri margini di profitto solo sul proprio lavoro. La convalidazione di tale teoria incontra due ostacoli di natura rispettivamente ermeneutica e sostanziale: in primo luogo, secondo la volontà del legislatore apprezzabile da una semplice analisi della *littera legis*, non risulta evidente alcun riferimento ad un possibile profilo di lesività per la leale concorrenza, tanto più se si paragona la norma *de qua* con, ad esempio, il dettato dell'art. 513-bis c.p., il quale punisce «chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia». Nel caso di specie appena esposto, è evidente come sia palesemente esplicito il richiamo alla lesività della condotta tipica relativamente alla concorrenza imprenditoriale, elemento mancante nella norma oggetto di trattazione.

In secondo luogo, se anche si volesse estrapolare un riferimento implicito dall'art. 648-ter. 1 c.p. riguardo ad una ipotetica lesività della leale concorrenza, si potrebbe addivenire solo ad una mera accezione teleologica e funzionale, ovvero: dando per certa un'inesistenza esplicita e implicita di una relazione offensiva diretta e immediata tra i fatti di autoriciclaggio e la messa in pericolo della concorrenza, si potrebbe affermare che le condotte tipiche possano innegabilmente cagionare una concreta distorsione alla libera concorrenza tra operatori, ma senza risultare in un elemento rilevante ai fini della concretizzazione di un'offensività nell'economia del delitto di autoriciclaggio. È invece molto più fondata e pregnante la tesi della c.d. *ratio legis* politico-criminale: la volontà

---

<sup>15</sup> M. ZANCHETTI, voce *Riciclaggio*, cit., 206



del legislatore risiede nella protezione della libera concorrenza da condotte di natura sleale o distorsiva, costituendo questo un obiettivo di politica generale e non un preciso intento a tutelare la leale concorrenza come un autonomo bene giuridico.

Un secondo orientamento invece, basa la propria tesi sulla possibile violazione della giustizia nelle relazioni economiche. Per meglio chiarire quanto detto, è necessario partire da un esempio concreto: l'art. 499 c.p. punisce «chiunque, distruggendo materie prime o prodotti agricoli o industriali, ovvero mezzi di produzione, cagiona un grave nocumento alla produzione nazionale o fa venir meno in misura notevole merci di comune o largo consumo». È interessante rilevare come nella norma precedente si faccia riferimento ad una offensività estesa oltre la sfera del privato, addirittura a livello nazionale, ed è proprio questa *ratio* che vuole essere riportata all'interno dell'art. 648-ter. 1 c.p..

Detto ciò, è importante fare una premessa: il solo fatto che la fattispecie dell'autoriciclaggio non preveda espressamente la possibilità di mettere in pericolo l'economia nazionale non vuol dire che possano essere estratti altri elementi che configurino tale risultato. Possiamo dunque evidenziare due elementi, rispettivamente “positivo” e “negativo”<sup>16</sup>.

Il primo elemento, si riferisce a quanto espressamente previsto dalla norma in questione, in particolare alla parte in cui si afferma che è punibile chiunque ponga in essere una delle condotte tipiche «in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative». Riflettendo sul piano logico, è innegabile che la volontà del legislatore non sia quella di punire delle condotte generiche, ma, al contrario, il *target* specifico siano esclusivamente quelle concretizzatesi presso tali tipologie precise di attività. È allora possibile affermare che il delitto di autoriciclaggio esorbiti dalla sfera del “privato” e metta in pericolo gli interessi economici dell'intera comunità per il fatto che, una volta commesso il reato, vengano immesse all'interno del circuito economico i proventi derivanti da fonte illecita, attendendo quindi non solo alla trasparenza della c.d. *paper trail*, ma anche all'intero mercato comune.

L'elemento “negativo” invece, fa leva sul comma 5 dell'art. 648-ter. 1 c.p. che stabilisce un'esimente di punibilità del delitto di autoriciclaggio nei casi di «mera utilizzazione o godimento personale». Il legame con l'elemento sopra analizzato è evidente: il legislatore non punisce tutte quelle condotte che, seppur collimino con i caratteri costitutivi della fattispecie autoriciclatoria, non appaiano di una gravità tale da poter cagionare un pericolo all'ordine economico o comunque da dover irrogare una sanzione penale. In questo caso quindi, la punibilità è giustificata solo nel caso in cui la messa in circolo dei proventi da fonte delittuosa esorbiti la sfera “privata”, e, di conseguenza, assuma una portata tale da rappresentare un pericolo per l'economia sociale.

Quanto detto finora non deve trarre in inganno se confrontato con le premesse iniziali, perché sebbene è stato affermato che l'ordine economico non può essere posto sullo stesso piano del bene giuridico tutelato, ovvero l'interesse alla circolazione pulita e alla tracciabilità dei beni e delle utilità, è indubbio che sia la c.d. “amministrazione della giustizia” che la giustizia nelle relazioni

---

<sup>16</sup> G. CIVELLO, *Autoriciclaggio: teoria e prassi*, cit., 386, 2022, Torino.



economiche del mercato comune siano elementi integranti, ma non autonomi, del bene giuridico tutelato.

L'argomentazione sopra esposta, infine, porta a concludere che attribuire al delitto di autoriciclaggio l'aggettivo "plurioffensivo" non sia propriamente corretto, e sarebbe più giusto parlare di un reato che, oltre all'insieme delle condotte tipiche lesive dell'interesse collettivo della trasparenza e della tracciabilità dei beni e delle utilità, possa, *in potentia*, mettere in pericolo anche interessi che orbitano attorno ad una sfera macroeconomica nonché socialmente rilevante come la messa in circolo di proventi "puliti" di sola provenienza lecita.

### 1.1.3 L'elemento soggettivo

L'elemento soggettivo del reato di autoriciclaggio è il dolo generico, il quale consta di quattro elementi:

- I. La coscienza e volontà di realizzare le condotte descritte dalla norma;<sup>17</sup>
- II. La consapevolezza della provenienza illecita del denaro, dei beni o delle altre utilità;
- III. L'intenzionalità di porre in essere condotte di sostituzione, reimpiego o trasferimento dei proventi illeciti in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali e speculative;<sup>18</sup>
- IV. La concreta idoneità nonché la volontà e consapevolezza di attuare condotte ostative all'identificazione della provenienza delittuosa della *res*.<sup>19</sup>

Per quanto concerne il primo elemento, è naturale fondamento del dolo una volontarietà sia deducibile dalle azioni realizzate da parte del soggetto agente, le quali confluiscono nel risultato *contra legem*, sia una volontà intesa come intrinseca spinta dell'*animus* (c.d. *laedendi*) a voler compiere una determinata attività o a tenere una condotta illecita.

Il secondo elemento è stato oggetto di contrasto in dottrina poiché, nonostante sia evidentemente semplice rilevare che l'autore del reato presupposto e del delitto di autoriciclaggio sia il medesimo, non si può escludere che un soggetto che abbia concorso nel reato presupposto non sapesse che il provento utilizzato nel delitto successivo di autoriciclaggio fosse quello illecito, ritenendo che fosse invece un utile lecito o illecito proveniente da un'azione o un delitto realizzati da altri : in questo caso, ai sensi dell'art. 47 c.p., saremmo di fronte ad un errore di fatto, questo perché manca un elemento fondamentale ovvero la consapevolezza dell'impiego dei proventi di provenienza delittuosa del reato presupposto al quale il soggetto stesso ha partecipato, e dunque verrebbe meno la punibilità ai sensi degli artt. 648-ter 1. e 648-

---

<sup>17</sup> Il perimetro dei reati presupposto dell'autoriciclaggio è stato esteso in forza del d.lgs. 8 novembre 2021, n.195.

<sup>18</sup> G. CIVELLO, *Autoriciclaggio: teoria e prassi*, cit., 162, 2022, Torino.

<sup>19</sup> FIANDACA e MUSCO, *diritto penale. Parte speciale*, II, 2, cit., 276;